La norma di comportamento dell'associazione dei dottori commercialisti

Conti ok anche nel penale

Regolare con il fisco elimina la fraudolenza

DI ANTONIO CICCIA MESSINA

Regolare i conti con il fisco, anche con il ravvedimento operoso, significa regolare i conti anche con il giudice penale. Sempre, anche per le fattispecie connotate da fraudolenza, e ciò per lo meno per assenza di dolo di evasione. È quanto si desume dalla norma di comportamento n. 202 elaborata dalla commissione norme di comportamento e di comune interpretazione in materia tributaria della Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili.

La materia è lo studio degli effetti della rimozione dell'inadempimento tributario in ambito penale. La conclusione dell'Aidc afferma che, anche per evitare disparità di trattamento, la rimozione dell'inadempimento tributario, attuata anche in applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso e, in particolare, del ravvedimento operoso e dell'integrazione delle dichiarazioni fiscali, determina i medesimi effetti, anche di non punibilità del reato, senza alcuna distinzione in ordine alla tipologia di violazione sanata.

La presa di posizione si basa non su una interpretazione letterale delle norme, ma su una interpretazione sistematica, anche alla luce della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cedu). La norma di comportamento parte dalla descrizione dell'istituto del ravvedimento operoso (articolo 13, dlgs n. 472/1997), che consente a chi ha violato norme fiscali di rimediarvi spontaneamente, fruendo di rilevanti riduzioni delle sanzioni amministrative.

Quali sono gli effetti del ravvedimento sul piano penale? Il dlgs n. 158/2015 ha riformulato l'articolo 13 dlgs n. 74/2000, in base al quale il pagamento del debito tributario, avvalendosi del ravvedimento operoso o della presentazione di dichiarazione integrativa, nei termini di legge, integra una causa di non punibilità dei reati connessi alle violazioni sanate. La norma, però, non contempla tutte le ipotesi di reato tributario, escludendo quelle previste dagli articoli 2, 3 e 8 dlgs n. 74/2000, i quali sono, in base alla lettera della norma, estromessi dalla causa di esclusione della punibilità. Sul punto la Aidc ritiene, però, che l'esclusione non sia giustificabile.

Questo sulla base di una serie di considerazioni.

La prima ragione si sofferma sul fatto che la dichiarazione integrativa ai fini fiscali annulla e sostituisce la dichiarazione originaria, con l'effetto che il modello acquisito dall'amministrazione finanziaria e definitivamente prodotto è unicamente quello rettificato. Questo profilo porta a dubitare e anche a escludere l'elemento soggettivo del reato: il contribuente, infatti, successivamente al deposito della dichiarazione, spontaneamente, si adopera per rettificare quanto precedentemente indicato e questo costituisce un significativo indice dell'assenza di volontà di frodare il fisco; questo tanto più quanto più il momento del ravvedimento è vicino alla scadenza del termine di versamento.

L'assenza dello scopo di evadere il fisco determina la non punibilità del reato, conclude la commissione, anche in assenza di espressa previsione nell'articolo 13 dlgs n. 74/2000. Una scelta diversa, si legge nella norma di comportamento in esame, porta a una disparità di trattamento tra contribuenti che hanno corretto le dichiarazioni fiscali e pagato quanto dovuto.

Se, dunque, è consentito presentare una dichiarazione integrativa in tutte le fattispecie, ottemperando al dettato delle disposizioni fiscali che disciplinano il ravvedimento e l'integrazione delle dichiarazioni, non devono poter sussistere valide ragioni ostative alla non punibilità del reato, a seguito di rimozione della violazione, anche in ipotesi di condotte originariamente fraudolente.

Il testo della norma di comportamento sul sito www.italiaoggi.it/documenti

CASSAZIONE

L'omessa risposta costa cara

DI DEBORA ALBERICI

Non rispondere all'invito del fisco per giustificare lo scostamento del reddito dichiarato dallo studio di settore può davvero costar caro ai contribuenti. In questi casi l'ufficio può emettere l'accertamento sulla sola base dell'incongruenza dei fatturati rispetto agli standard delle Entrate, senza la necessità di contestualizzare la pretesa fiscale in alcun modo. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l'ordinanza n. 6212 del 14 marzo 2018, ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate ribaltando così il verdetto della Ctr di Firenze. L'atto impositivo è stato emesso a carico di una Srl poi fallita. L'imprenditore non aveva risposto all'invito per giustificare il suo scostamento dagli studi di settore, quindi l'ufficio aveva accertato un maggior reddito senza contestualizzare la sua pretesa in relazione alla realtà vissuta dall'azienda. La contribuente aveva impugnato di fronte a Ctp e Ctr che avevano però confermato l'atto sostenendo che il grave scostamento dagli standard fosse sufficiente. Di avviso opposto la Cassazione. Infatti ad avviso della sesta sezione - T nell'accertamento mediante studi di settore, provata dall'ufficio la concreta pertinenza dello standard, è onere del contribuente provare la sussistenza di cause che giustificano lo scostamento reddituale, potendo il giudice a tal fine valutare anche la mancata risposta del contribuente all'invito per il contraddittorio endoprocedimentale. Per gli Ermellini, dunque, laddove mostra di onerare l'ufficio di prove ulteriori rispetto all'evidenza statistica, la decisione d'appello si rivela giuridicamente errata, vieppiù avendo essa affermato nello storico di lite che «avviato il contraddittorio anticipato non veniva addotta alcuna causa giustificativa». Ora gli atti torneranno alla Commissione tributaria della Toscana che dovrà riconsiderare il caso e convalidare l'accertamento anche senza contestualizzarlo alla realtà storica e sociale dell'impresa in quanto il legale rappresentante non ha risposto all'invito dell'ufficio che chiedeva maggiori spiegazioni

La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/documenti

AUSTERITÀ

Cile, al via riforma tributaria

DI MATTEO RIZZI

Il nuovo governo cileno sta pianificando misure per porre riparo al deficit fiscale sempre più in crescita.

Il presidente Sebastian Pinera è entrato in carica per un secondo mandato non consecutivo e si pone come priorità un ritorno all'equilibrio fiscale per combattere la stagnazione economica.

Uno degli strumenti previsti è la semplificazione del codice tributario, ha riferito il ministro delle finanze Felipe Larrain lunedì.

«L'obiettivo è semplificare il codice fiscale e renderlo più user-friendly», ha spiegato Larrain.

Il precedente governo ha approvato una complessa revisione fiscale che ha aumentato le imposte sulle società, ma che ha causato una diminuzione degli investimenti da parte degli imprenditori locali.

Larrain ha riferito che l'amministrazione di Pinera spera di presentare il nuovo programma fiscale entro la fine dell'anno

Riproduzione riservata

Il Regno Unito vuole una Web tax condivisa con l'Ue e l'Ocse

Anche il Regno Unito vuole dire la sua sulla web tax ma avrà una propria soluzione solo se non riuscirà a trovare un accordo con l'Ue e l'Ocse. Il ministro dell'economia Philip Hammond ha annunciato la preparazione di un documento ufficiale indirizzato al G20 che si riunirà il 19 e 20 marzo a Buenos Aires, in Argentina. Il documento, analizzato da *ItaliaOggi*, vuole sottolineare quali siano le priorità sulle riforme da affrontare per aggiornare il sistema della tassazione internazionale ai cambiamenti che le tecnologie hanno apportato all'economia dell'Internet.

La posizione del Regno Unito rimane quella di tassare i profitti d'impresa dove il valore è creato, secondo i canoni tradizionali, ma ritiene che questo principio sia messo in discussione dai nuovi modelli di business per i quali la creazione di valore dipende dall'uso e dalla partecipazione degli utenti. «Fino ad ora», precisa il documento, «il sistema fiscale non ha tenuto il passo a questi cambiamenti determinando quindi la necessità di intraprendere a un'azione». I nuovi processi di creazione del valore quali la partecipazione e il coinvolgimento degli utenti sono aspetti strettamente legati ai modelli di business digitale; questo si riflette attraverso diversi canali, come la fornitura di contenuti o contributo a determinati beni immateriali come il marchio. Le aziende digitali sono importanti driver di valore, e attualmente questo valore non viene riconosciuto nel modo, in cui le norme fiscali internazionali allocano i profitti di un'impresa solamente tra i paesi in cui questa opera. In particolare, il si sottolinea come la partecipazione degli utenti supporti la forza di marchi e costruisce una rete di utenti che sostiene il successo di molte aziende nel settore digitale.

La soluzione preferita del governo, e quella considerata la più sostenibile, è la riforma del quadro fiscale internazionale delle società che vada quindi a riflettere il valore della partecipazione degli utenti elemento per ora non considerato. «È importante, che i membri del quadro inclusivo dell'Ocse facciano progressi nello sviluppo di soluzioni multilaterali», riporta il documento. Sottolineando quindi la necessità di un approccio sovranazionale alla questione.

Come stabilito già in autunno, sottolinea il ministro, «in assenza di un accordo che sia condiviso, sarà necessario prendere in considerazione misure provvisorie come una tassazione basata sui ricavi e non sui profitti». Questa posizione è quella condivisa dalla commissione europea, che come annunciato da *ItaliaOggi* (si veda *ItaliaOggi* del 7/03/2018) prevede nella bozza del provvedimento sulla web tax, che sarà definitivamente presentata il 21 marzo, una tassazione temporanea sui giganti di internet da applicare sul fatturato finché potrà essere elaborata una riforma strutturale del sistema fiscale internazionale. Nel documento di posizione britannico, nonostante una Brexit imminente, viene precisato che «il governo pensa ancora che ci siano benefici nell'attuare una misura provvisoria su base multilaterale e intende lavorare a stretto contatto con l'Ue su questo tema».

Chiara comunque sembra rimanere la priorità che deve essere risolta: l'attuale disallineamento tra la tassazione delle imprese digitali e la loro creazione di valore che va a compromettere l'equità, la sostenibilità e del sistema fiscale delle società.

Matteo Rizzi

Il testo del documento sul sito www.italiaoggi.it/documenti